

N. R.G. 39-1//2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA**

Sezione Procedure concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|------------------|
| Ugo Scavuzzo | Presidente |
| Daniele Carlo Madia | Giudice relatore |
| Maria Carmela D'Angelo | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario n. 39-1//2025 nei confronti della **TORREFAZIONE EL NEGRITO S.N.C. DI GUERRIERA MARIA E GUERRIERA RAFFAELE** (C.F. e p.iva: 00168180834), con sede legale in Via La Farina is. XII snc, CAP 98124, Messina, nella persona dei soci amministratori Guerriera Maria e Guerriera Raffaele, numero iscrizione al REA di Messina ME - 98486, avente ad oggetto *“la torrefazione e la commercializzazione di caffè crudo, tostato, liofilizzato e comunque trattato nonché' il commercio di prodotti coloniali, liquori italiani ed esteri e prodotti dolciari di qualsiasi natura...”*; **nonché dei soci illimitatamente responsabili Guerriera Maria** (nata a Messina il 19/07/1967, Codice fiscale: GRRMRA67L59F158L) e **Guerriera Raffaele** (nato a Messina il 03/06/1966, Codice fiscale: GRRRFL66H03F158Z).

letto il ricorso depositato, ex artt. 37, comma 2, 40 e 121 CCII dal sig. RAO SPADARO Salvatore;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e che si è costituito in giudizio Guerriera Raffaele, nella qualità di socio e amministratore pro tempore della TORREFAZIONE EL NEGRITO s.n.c., rappresentando sia che la società resistente può contare, per far fronte ai debiti sociali, del patrimonio immobiliare dei soci, del valore del marchio e dei crediti vantati nei confronti dei clienti, sia che l'azienda può essere risanata attraverso una diversa governance;

- che è intervenuta nel giudizio anche la sig.ra Guerriera Maria, chiedendo il rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale;



ritenuta la legittimazione del creditore istante, atteso che la parte resistente e quella intervenuta non hanno contestato la sussistenza del credito vantato dal ricorrente, che risulta fondato su un titolo giudiziale definitivo;

considerato che, in base agli artt. 121 e 2 CC.II., per evitare l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale è necessario che il debitore dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

- che, invero, i soli debiti sociali iscritti nei ruoli esattoriali ammontano ad euro € 1.033.121,52 (v. attestazione resa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 15.05.2025);

- che dalla dichiarazione dei redditi SP2025 relativa all'anno di imposta 2024 risultano ricavi per euro 344.687,00;

- che, pertanto, sono stati certamente superati i limiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) CC.II.;

considerato che sussiste anche lo stato di insolvenza della Torrefazione El Negrito s.n.c.: va precisato che per insolvenza deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CC.II. "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*";

- che l'inadempimento della Torrefazione El Negrito s.n.c. all'obbligazione vantata dal creditore istante Rao Spadaro Salvatore, pari a circa euro 65.000,00 (e non contestato dalla parte resistente), costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;

- che, ulteriormente, la società resistente ha subito sia protesti cambiari afferenti il mancato pagamento nel 2018 (anno di emissione delle cambiali) in favore del fornitore ALKAFF SRL per un importo complessivo di Euro 19.399,90, sia altri provvedimenti di ingiunzione (Dott. Fiorillo per Euro 21.005,64 oltre interessi e spese; Dott.ssa Monsellato per Euro 9.298,38 oltre interessi e spese; Sig.ra Salini Anna per Euro 3.200,00 oltre interessi e spese);

- che la società resistente non gode di un proprio patrimonio immobiliare da liquidare per far fronte ai notevoli debiti;



- che, in proposito, non può tenersi conto, al fine di verificare lo stato di insolvenza della società, del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili;
- che, in ogni caso, non è stata prodotta alcuna stima e/o visura dei predetti beni immobili, il cui valore non sembra comunque tale da poter consentire il soddisfacimento dei creditori;
- che i beni mobili sociali sono stati già oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dal ricorrente (n. 1686/2024 RGE del Tribunale di Messina, nel cui ambito tali beni sono stati stimati in euro 12.500,00), la quale non ha portato ad esiti positivi tenuto conto che le ultime tre aste programmate sono andate deserte;
- che non è stata fornita alcuna prova della proprietà in capo alla resistente della strumentazione asseritamente data in comodato d'uso a terzi, non essendo stato prodotto alcun documento valido e pienamente efficace attestante contratti di comodato d'uso;
- che gli estratti conto depositati dalla società resistente evidenziano la mancanza di liquidità sufficiente per far fronte ai notevoli debiti sopra indicati;
- che i dati risultanti dalle ultime tre dichiarazioni reddituali documentano una perdita di esercizio: nel Modello Unico SP 2025 relativo all'anno d'imposta 2024 si registra una perdita di euro 25.864,00; nel Modello Unico SP 2024 per l'anno d'imposta 2023 viene riportata una perdita importante di Euro 373.202,00 (nel conto economico al 31.12.2023 viene riportata una perdita di esercizio pari ad euro 269.334,98); nel modello SP 2023 per l'anno d'imposta 2022 viene riportata una perdita d'impresa di euro 17.303,00 (nella situazione contabile al 31.12.2022 si registra una perdita di esercizio di euro 20.885,51);
- che la società resistente è decaduta dal beneficio della rottamazione delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo esattoriale così come certificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- che, in definitiva, gli elementi acquisiti e, segnatamente, l'entità rilevantissima dei debiti (oltre un milione di euro), la costante perdita di esercizio negli ultimi anni, la mancanza di patrimonio immobiliare, lo scarso valore del patrimonio mobiliare, nonché l'insufficiente liquidità di cassa rendono manifesto un ormai irreversibile stato di insolvenza e, cioè, una situazione non transitoria, grave ed irreversibile di oggettiva impotenza economica e non già una temporanea illiquidità, per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni;
- che i debiti sono certamente superiori alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, CC.II., avuto riguardo anche solamente al credito dell'istante;
- che ai sensi dell'art. 256, comma 1, CC.II., la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società di persone in nome collettivo *“produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”*;



- che pertanto va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Guerriera Maria e Guerriera Raffaele;

- che ai sensi dell'art. 257 CC.II. va nominato, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure;

- che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un curatore avente i requisiti ivi previsti;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 45, 49, 121, 125, 126, 193 e ss., 256, 257, 356 e 358 CC.II.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nei confronti della **TORREFAZIONE EL NEGRITO S.N.C. DI GUERRIERA MARIA E GUERRIERA RAFFAELE (C.F. e p.iva: 00168180834)**, con sede legale in Via La Farina is. XII snc, CAP 98124, Messina, nella persona dei soci amministratori Guerriera Maria e Guerriera Raffaele, numero iscrizione al REA di Messina ME - 98486, avente ad oggetto "*la torrefazione e la commercializzazione di caffè crudo, tostato, liofilizzato e comunque trattato nonché' il commercio di prodotti coloniali, liquori italiani ed esteri e prodotti dolciari di qualsiasi natura...*"; **nonché dei soci illimitatamente responsabili Guerriera Maria** (nata a Messina il 19/07/1967, Codice fiscale: GRRMRA67L59F158L) e **Guerriera Raffaele** (nato a Messina il 03/06/1966, Codice fiscale: GRRRFL66H03F158Z).

DISPONE

che le procedure di liquidazione giudiziale della società e dei singoli soci illimitatamente responsabili rimangano distinte ai sensi dell'art. 257 comma 1 CC.II., mandando alla cancelleria di inserire nel sistema telematico i corrispondenti sub procedimenti.

NOMINA

Giudice Delegato per tutte le superiori procedure il dott. Daniele Carlo Madia.

NOMINA

Curatore per tutte le superiori procedure **l'avv. Attilio De Gregorio.**

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.



INVITA

il curatore/la curatrice ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni

AUTORIZZA

IL CURATORE con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) Ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AVVISA

il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione con le modalità di cui alla predetta disposizione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

AVVISA

il curatore/la curatrice che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

ORDINA

- al curatore/alla curatrice di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;

- al curatore/alla curatrice di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati;

- al curatore/alla curatrice di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;

- al curatore/alla curatrice, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;

- al curatore/alla curatrice ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia;

- al curatore/alla curatrice di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

1. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;

2. la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;



3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;

4. che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

5. il domicilio digitale della procedura;

6. le prescrizioni di cui all'art. 257, commi 3, 4 e 5, CC.II.

FISSA

la data del 14.04.2026, ore 09:30 per l'udienza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito

AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso contiene:

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;



e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito per le spese occorrenti, non risultando allo stato disponibilità di fondi.

ORDINA

alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:

- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;

- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Messina, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.

Si comunichi.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 07/01/2026

Il Giudice delegato

dott. Daniele Carlo Madia

Il Presidente

dott. Ugo Scavuzzo

